

10. COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Nel periodo di riferimento l'Ufficio ha svolto attività di collaborazione con diverse Procure della Repubblica nell'ambito di indagini giudiziarie attinenti all'attività di enti creditizi ovvero a fatti di riciclaggio.

Nell'ambito delle attività di indagine relative alla vicenda "Parmalat", le Procure di Milano e di Parma hanno richiesto all'Ufficio la trasmissione delle informazioni rilevanti in proprio possesso, formalizzando appositi decreti di acquisizione. L'Ufficio ha trasmesso 101 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dalle banche e 34 informative ricevute dalle Unità di Informazione Finanziaria di altri paesi. Sulle informazioni raccolte vengono al contempo svolti i necessari approfondimenti, acquisendo ulteriori informazioni attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle autorità estere. Dei risultati viene ugualmente informata con continuità l'Autorità Giudiziaria, in ottemperanza al mandato ricevuto.

Secondo la legge, le segnalazioni ricevute, accompagnate da relazioni tecniche nelle quali sono riportati i risultati degli approfondimenti, vengono naturalmente trasmesse anche agli organismi investigativi competenti, informati del fatto che le stesse segnalazioni sono acquisite dalle Procure di Parma e di Milano.

Le informazioni raccolte attraverso le segnalazioni del sistema bancario e la collaborazione delle Unità di Informazione Finanziaria estere hanno consentito di individuare operazioni di distrazione di fondi, per le quali è stata resa possibile la tempestiva applicazione di provvedimenti di sospensione dell'Ufficio seguiti da vincoli di sequestro disposti dall'Autorità Giudiziaria.

In questo quadro, la collaborazione con le autorità inquirenti è completata da un incarico di consulenza tecnica affidato dalla Procura di Parma ad un dirigente del Servizio Antiriciclaggio. L'Ufficio mantiene contatti continui anche con la Procura di Milano per una lettura congiunta delle evidenze e la ricostruzione dei flussi finanziari d'interesse.

11. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L'attività che l'Ufficio svolge in qualità di Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, preposta alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale sul piano finanziario, si distingue dalle attività di accertamento investigativo svolte, con altri strumenti, sui medesimi fatti, pur essendo ad essa propedeutica; è distinta, pur con i collegamenti necessari, dalle funzioni di vigilanza svolte dalle autorità competenti per la tutela degli interessi della stabilità e della trasparenza dei mercati e degli intermediari; estende il proprio ambito di intervento alle banche e agli altri intermediari vigilati, a imprese non finanziarie esposte a rischi particolari, a numerose categorie di professionisti "legali" e contabili.

Le funzioni dell'Ufficio si collegano strettamente a quelle svolte nel censimento e nel controllo degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale tenuto dall'Ufficio stesso, nelle apposite sezioni di esso, degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, degli operatori del mercato dell'oro. Il legame è duplice: da un lato, i controlli "di settore" tengono conto dei "rischi" di riciclaggio e, più in generale, di criminalità economica individuati dalla UIF; d'altro lato, quest'ultima impiega le informazioni acquisite nei controlli per gli approfondimenti e le analisi antiriciclaggio e antiterrorismo.

L'esperienza mostra la necessità di un completamento degli strumenti disponibili per gli approfondimenti e le analisi preordinati all'individuazione di fenomeni di riciclaggio sul piano finanziario. Passi significativi, come si è visto, vengono compiuti nella recente disciplina introdotta dal D. Lgs. n.56 del 2004.

L'esito naturale del processo di approfondimento e accertamento delle segnalazioni è l'avvio di un procedimento penale per la verifica in sede giudiziaria di fatti penalmente rilevanti. Sarebbe dunque opportuno, per attribuire la massima efficacia al sistema delle segnalazioni, che i risultati dell'approfondimento finanziario, illustrati nelle relazioni tecniche dell'Ufficio, siano sempre trasmessi, in uno con i frutti dei riscontri investigativi, all'Autorità Giudiziaria procedente per l'accertamento dei fatti portati all'attenzione.

Sia i soggetti segnalanti sia l'Ufficio traggono beneficio dalla conoscenza dei risultati conseguiti dalle autorità inquirenti negli accertamenti che prendono le mosse dalle segnalazioni e dai relativi approfondimenti. Tale conoscenza, in particolare, consente di orientare opportunamente l'attività di analisi e fornisce elementi significativi per la ricostruzione di schemi operativi rilevanti per l'individuazione di fenomeni di riciclaggio.

Forme specifiche di ritorno informativo sono espressamente previste dalla legge. Al riguardo, il flusso di informazioni di ritorno dagli organismi investigativi ha registrato di

recente significativi miglioramenti. Si riscontra, in particolare, che le segnalazioni trasmesse dagli intermediari e approfondite dall'Ufficio sono alla base di numerose iniziative investigative risoltesi con successo.

Per quanto attiene all'attività della Guardia di Finanza, il numero di procedimenti giudiziari innescati dalle segnalazioni e relativi a fatti di riciclaggio, usura e reati connessi, è pari a ca. il 60-70% del totale dei procedimenti della specie avviati mediante denuncia o rapporto della Guardia di Finanza. Il dato appare comunque significativo, a prescindere dall'esito di tali procedimenti, ancora nelle fasi iniziali. D'altra parte, la Direzione Investigativa Antimafia ha utilizzato per accertamenti investigativi di sua competenza, in quanto immediatamente ricollegabili a fenomeni di crimine organizzato, circa 1.300 segnalazioni.

Permangono criticità significative in relazione alla scarsità delle informazioni disponibili in ordine ai procedimenti penali avviati, sulla base di segnalazioni di operazioni sospette, per l'accertamento di fatti di riciclaggio. E' in tal senso rilevante il vincolo del segreto per gli atti di indagine. Entro tale limite, è auspicabile un più ampio ritorno di informazioni dall'Autorità Giudiziaria in ordine ai provvedimenti da questa adottati.

Tra le fonti di conoscenza di fenomeni finanziari suscettibili di approfondimento per l'individuazione di casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo restano ovviamente centrali le segnalazioni di operazioni sospette. Va ad ogni modo sottolineato che, come previsto nell'art. 3, comma 4, lett.a), della Legge n.197 del 1991, formano oggetto di approfondimento anche le "omesse segnalazioni" di cui l'Ufficio venga a conoscenza "in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi".

Tra le fonti informative di principale importanza figura la comunicazione di fenomeni significativi da parte delle UIF di altri paesi (nel rispetto delle regole della collaborazione internazionale), delle autorità di vigilanza e di controllo competenti sugli intermediari finanziari e sulle imprese non finanziarie comprese nell'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio.

Allo stesso modo, informazioni rilevanti per lo svolgimento di approfondimenti finanziari possono provenire all'Ufficio dagli organismi investigativi e dalle altre "autorità inquirenti" che, secondo quanto previsto nel già citato art. 3, comma 5, della Legge 197 del 1991, comunicano "fatti e situazioni la cui conoscenza può essere utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

Inoltre, a fianco dell'individuazione di casi specifici di riciclaggio attraverso le segnalazioni di operazioni sospette e di fenomeni "macro" attraverso l'analisi di dati aggregati, è previsto che l'Ufficio possa isolare, attraverso i propri approfondimenti, "anomalie individuali" riconducibili a fatti di riciclaggio (così l'art. 3, comma 4, lettera d), della Legge 197 del 1991).

In particolare, l'ampliamento dei flussi informativi provenienti dalle autorità inquirenti, al momento limitati, costituirà nel tempo un'ulteriore fonte per gli approfondimenti finanziari, a fianco di quella costituita dalla collaborazione attiva degli intermediari.

Sul piano degli strumenti tecnici e metodologici a supporto dell'approfondimento e dell'analisi sul piano finanziario occorre valutare la necessità di un adeguamento per tenere conto dell'ampliamento delle informazioni disponibili. Alla segnalazione delle operazioni sospette (ora anche dalle imprese non finanziarie) e a quelle dei dati aggregati si aggiungono ora i dati e le informazioni (nominativi o di sintesi) acquisibili ai sensi dell'art.5, comma 1, del D. Lgs. n.374 del 1999 e dell'art.8, comma 6, del D. Lgs. n.56 del 2004.

Il sistema normativo per la prevenzione e il contrasto del terrorismo sul piano finanziario si è sviluppato con velocità, sull'impulso dell'emergenza. Ne appare ora necessaria una rielaborazione, utile per riordinare e completare i diversi comparti, tenendo conto delle indicazioni formulate dagli organismi internazionali: l'applicazione delle misure di congelamento (per le disponibilità finanziarie e per i beni di diversa natura), le segnalazioni e le comunicazioni degli intermediari, la collaborazione attiva e i relativi approfondimenti.

Quanto ai controlli "di settore", gli strumenti previsti nella normativa di settore non si sono dimostrati sempre idonei a prevenire patologie significative. Molteplici cause concorrono: numerose categorie di soggetti, cui corrispondono statuti regolamentari e regimi di controllo differenziati e non sempre adeguatamente commisurati; la limitazione dei controlli, per lo più, alla sola verifica della permanenza dei requisiti necessari, con esclusione di finalità di corretta gestione e adeguatezza operativa; la mancanza, nella legge, di una commisurazione tra gli strumenti e i presidi di controllo, da una parte, e i rischi, dall'altra. In particolare, va verificata l'efficacia della nuova disciplina applicabile agli intermediari attivi nel rilascio di garanzie, così come si segnalano i rischi connessi all'attività dei soggetti iscritti nelle diverse sezioni dell'Elenco generale, spesso caratterizzati da rilevanti dimensioni e volumi di attività.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011)

N. 327110 Roma,
(da citare nella risposta)

07-04-2004

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Ufficio IV
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

del

e p.c.

Fascicolo W1

Sottoclassificazione VR0003 PQ0103

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Antiriciclaggio
Via Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

Oggetto: Relazione sull'applicazione
dell'art. 2 della legge
197/1991.

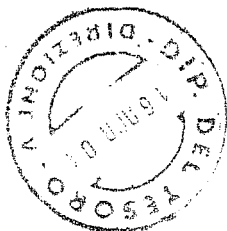
Si trasmettono nell'accluso appunto i riferimenti richiesti per la stesura della Relazione Annuale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 197 del 1991, sullo stato di attuazione delle norme relative agli obblighi di identificazione e registrazione.

In particolare nel paragrafo 1 vengono illustrate le risultanze dei controlli di tipo ispettivo effettuati da questo Istituto presso gli intermediari bancari e finanziari, volti alla verifica dell'adeguatezza delle misure organizzative adottate per l'assolvimento dei cennati obblighi.

A seguire, nel paragrafo 2, sono forniti riferimenti sulle comunicazioni relative alle irregolarità in materia di antiriciclaggio pervenute a questo Istituto nell'esercizio di controlli di vigilanza cartolare.

Da ultimo, nel paragrafo 3 sono riportati sintetici riferimenti in merito alla campagna di sensibilizzazione svolta dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche che non avevano effettuato, alla data del 31 ottobre 2002, alcuna segnalazione di operazione sospetta.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE

W. C.

APPUNTO

1. Ispezioni di vigilanza

Nel periodo novembre 2002/ottobre 2003 sono stati ispezionati 212 intermediari, così ripartiti in base alla tipologia:

- ◆ 181 banche;
- ◆ 12 società di intermediazione mobiliare;
- ◆ 15 società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 T.U.B.;
- ◆ 4 società di gestione del risparmio.

Nel complesso è stata riscontrata la sostanziale attendibilità delle procedure utilizzate dagli intermediari ispezionati per l'assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione; tuttavia sono state rilevate talune anomalie, che hanno interessato 38 società, pari al 17,9% del campione esaminato, in crescita rispetto alla passata rilevazione (28 aziende, pari al 14%).

Le predette aziende sono così territorialmente ripartite:

- ◆ al Nord, 20 società su 122 revisionate (pari al 16,4% del totale);
- ◆ al Centro, 8 su 47 (17,0%);
- ◆ al Sud, 10 su 43 (23,3%).

Tra le più rilevanti cause di anomalia, si evidenziano:

1. l'errata o l'impropria appostazione di causali, riconducibile a disfunzioni procedurali e/o insufficienza dei presidi organizzativi;
2. le carenze nell'identificazione dei clienti;
3. l'improprio censimento degli esecutori delle operazioni, in particolare di quelle "frazionate";
4. l'insufficiente formazione del personale addetto e la conseguente scarsa conoscenza della normativa di riferimento;
5. la manualità nell'alimentazione e nella gestione dell'Archivio unico informatico e fenomeni di correttezza operativa.

2. Controlli di vigilanza cartolare-amministrativa

Nel periodo in considerazione sono pervenute alcune comunicazioni da parte degli organi di controllo interno degli intermediari di irregolarità nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 197 del 1991.

In tali ipotesi, gli intermediari sono stati invitati a fornire compiuti riferimenti in merito agli interventi adottati per adeguare le procedure organizzative e di controllo interno.

Sulla base delle intese di collaborazione definite con l'Ufficio italiano dei cambi, sono stati trasmessi all'UIC riferimenti in merito alle irregolarità emerse nell'operatività degli intermediari vigilati nel corso delle verifiche ispettive o degli approfondimenti cartolari.

3. Campagna di sensibilizzazione

Come già indicato nel contributo reso per la Relazione dello scorso anno, la Banca d'Italia ha condotto una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle banche che, alla data del 31 ottobre 2002, non avevano effettuato alcuna segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 197/91.

Il numero di tali soggetti, precisato in un elenco fatto tenere dall'UIC, era infatti risultato particolarmente elevato e la mancanza di segnalazioni era apparsa, in taluni casi, poco giustificabile in relazione all'operatività aziendale.

In questa prospettiva, le Direzioni locali della Banca d'Italia hanno ribadito l'importanza che questo Istituto annette alla collaborazione attiva degli intermediari, segnalando che una maggiore accuratezza nell'espletamento dei relativi obblighi si traduce in una riduzione del rischio di coinvolgimento in operazioni illecite, e pertanto, in vantaggi in termini di reputazione, di correttezza nell'operatività e di sana e prudente gestione aziendale.

Dai resoconti sintetici trasmessi dalle banche interessate risultano assicurazioni in ordine a un maggiore impegno in materia e conferme sull'adeguatezza delle procedure operative, dei controlli interni e della formazione del personale.

In alcuni casi è stato segnalato che peculiarità operative rendono poco probabile l'individuazione di transazioni sospette. Si tratta, in particolare delle seguenti categorie di banche:

- ◆ banche di credito cooperativo di dimensioni ridotte con operatività in zone non inquinate dalla criminalità;
- ◆ filiali di banche estere con clientela di elevato standing;
- ◆ banche con limitata operatività per cassa.

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

RACCOMANDATA A MANO

RISERVATA

Anticipata via fax al n. 06.47613390

SERVIZIO ISPETTORATO

Roma

01 APR. 2004

Prot. n. 29-04-458322

Allegati



Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed
Antiusura - Ufficio IV
c.a. Dott. Giuseppe Maresca
Capo Direzione
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

e, p.c. All'Ufficio Italiano dei Cambi
c.a. dott. Renato Righetti
Capo Servizio Antiriciclaggio
Via delle Quattro Fontane, 124
00184 ROMA

Oggetto: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nell'anno 2003. Relazione ex art. 2, Legge 197/91.

Al fine di fornire a codesto Ministero gli elementi occorrenti per la Relazione da presentare alle apposite Commissioni Parlamentari ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 5 luglio 1991, n. 197, si riporta nel seguito un resoconto sull'attività svolta nell'anno 2003 da parte di questo Istituto in materia di vigilanza sull'osservanza, nel settore assicurativo, delle disposizioni antiriciclaggio.

Nel corso del 2003 sono stati effettuati 15 accertamenti ispettivi, finalizzati alla verifica dell'osservanza della normativa in argomento, che hanno interessato le direzioni generali delle seguenti imprese di assicurazione:

- Aspecta Assurance International Luxembourg S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;
- Skandia Vita S.p.A.;
- Uniqa Assicurazioni S.p.A.;
- Azzurra Assicurazioni S.p.A.;
- Montepaschi Vita S.p.A.;



- Assifit S.p.A.;
- Zurich International Italia S.p.A.;
- Zurich Investments Life S.p.A.;
- Zurich Life Insurance Italia S.p.A.;
- Zurigo S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;
- La Sicurtà 1879 S.p.A.;
- BancAssurance Popolari S.p.A.;
- Bim Vita S.p.A.;
- Bernese Assicurazioni S.p.A.;
- Bernese Vita S.p.A..

In via generale è stato rilevato che la maggior parte delle carenze procedurali accertate presso le imprese, sia vita che danni, fanno riferimento al mancato rispetto dei tempi previsti per le registrazioni dei dati nell'Archivio Unico Informatico. In particolare sono stati rilevati ritardi, ed in qualche caso omissioni, nell'inserimento delle operazioni relative all'accensione di rapporti continuativi o di consegna o incasso di mezzi di pagamento superiori a € 12.500. Sono stati accertati ritardi anche avuto riguardo alla trasmissione, dalle reti di vendita alle imprese, delle schede di raccolta dei dati.

Con riferimento alle modalità di tenuta e gestione dell'Archivio Unico Informatico le verifiche, tese ad accertare la rispondenza del sistema agli standard informatici previsti dalla normativa, hanno fatto emergere in qualche caso disfunzioni nei programmi che non consentivano di evidenziare i campi identificativi della data di operazione e della data di registrazione delle movimentazioni. Peraltro non è stato possibile identificare se l'inserimento si riferiva ad una prima operazione ovvero ad una successiva operazione di rettifica o di annullamento. In un caso è peraltro risultato che gli ammontari delle operazioni venivano ancora espressi in lire.

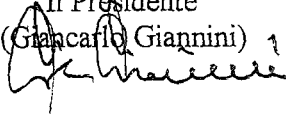
Le verifiche in ordine agli obblighi di identificazione e di registrazione hanno posto in evidenza che un'impresa non aveva identificato, nei "campi" presenti nell'archivio e nelle schede antiriciclaggio, i soggetti destinatari della prestazione. In un'altra verifica è stato accertato che le registrazioni di chiusura dei rapporti continuativi sono state effettuate utilizzando un codice operazione non corretto. Inoltre a causa di anomalie nelle modalità di registrazione è stata anche rilevata la non corrispondenza tra le operazioni di pagamento di sinistri presenti nell'archivio e quelle iscritte nei registri assicurativi.

Complessivamente non sono state rilevate disfunzioni in relazione alle procedure poste in essere per l'individuazione delle operazioni sospette e per la comunicazione mensile dei dati aggregati all'Ufficio Italiano Cambi.

Per quanto attiene l'assolvimento dei doveri di controllo da parte del Collegio sindacale è emerso che non sempre nei verbali delle riunioni è stata fatta menzione delle anomalie rilevate in sede ispettiva ed, in un caso, l'organo di controllo ha omesso di comunicare al Ministero del Tesoro e all'Isvap la mancata costituzione dell'A.U.I..

L'Istituto, come di consueto, provvede a richiamare l'attenzione dei rappresentanti delle imprese ai fini della eliminazione delle disfunzioni ed irregolarità accertate e, qualora ne ricorrano i presupposti, effettua le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini) 

**CONSOB**COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

4029933

TRASMISSIONE - TELEFAX	
SEDE DI MILANO	
Tel. 02/89010696	
UFFICIO MITTENTE FROM :	D/MI/VA
NUMERO PAGINE (Inclusa la presente) :	2
DESTINATARIO TO :	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE FAX - 06 47613330
ALL'ATTENZIONE :	
TRASMISSIONE AUTORIZZATA DA :	IL.....
TRASMESSO DA :	IL.....
Note:.....	
Se la trasmissione è illegibile o incompleta vogliate telefonare a: CONSOB Milano Tel. 02/724201.	
If the transmission is unreadable or incomplete please call: CONSOB - Milano (Italy) Tel. +39 02724201.	



[RACCOMANDATA A.R.]

DIVISIONE INTERMEDLARI
Ufficio Vigilanza e Albo
Intermediari e Agenti di Cambio

CONSOBCOMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Milano, - 1 APR 2004

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Ufficio VII
Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Protocollo: **4029933**
Destinatario: 102970

OGGETTO: Relazione ex art. 2, comma 3, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Si fa seguito alla nota n. 689098 del 25 febbraio 2004, di pari oggetto, con la quale è stato chiesto alla scrivente di fornire gli elementi utili per la predisposizione della relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 625 del 1979, così come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 143 del 1991.

Al riguardo, si fa presente che questa Commissione, nel corso dell'anno 2003, non ha trasmesso segnalazioni all'Ufficio Italiano Cambi in materia di legislazione antiriciclaggio.

Distinti saluti.

CONSOB

T. Togna

A. Rosati

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

RACCOMANDATA A MANO
RISERVATA

Anticipata via fax al n. 06.47613390

SERVIZIO ISPETTORATO

Roma

01 APR. 2004

Prot. n. **21 - 04 - 458322**
Allegati

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed
Antiusura - Ufficio IV
c.a. Dott. Giuseppe Maresca
Capo Direzione
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

e, p.c. All'Ufficio Italiano dei Cambi
c.a. dott. Renato Righetti
Capo Servizio Antiriciclaggio
Via delle Quattro Fontane, 124
00184 ROMA

Oggetto: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio
nell'anno 2003. Relazione ex art. 2, Legge 197/91.

Al fine di fornire a codesto Ministero gli elementi occorrenti per la
Relazione da presentare alle apposite Commissioni Parlamentari ai sensi dell'art. 2,
terzo comma, della legge 5 luglio 1991, n. 197, si riporta nel seguito un resoconto
sull'attività svolta nell'anno 2003 da parte di questo Istituto in materia di vigilanza
sull'osservanza, nel settore assicurativo, delle disposizioni antiriciclaggio.

Nel corso del 2003 sono stati effettuati 15 accertamenti ispettivi, finalizzati
alla verifica dell'osservanza della normativa in argomento, che hanno interessato le
direzioni generali delle seguenti imprese di assicurazione:

- Aspecta Assurance International Luxembourg S.A. - Rappresentanza generale per
l'Italia;
- Skandia Vita S.p.A.;
- Unipa Assicurazioni S.p.A.;
- Azzurra Assicurazioni S.p.A.;
- Montepaschi Vita S.p.A.;

- Assifit S.p.A.;
- Zurich International Italia S.p.A.;
- Zurich Investments Life S.p.A.;
- Zurich Life Insurance Italia S.p.A.;
- Zurigo S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;
- La Sichert  1879 S.p.A.;
- BancAssurance Popolari S.p.A.;
- Bim Vita S.p.A.;
- Bernese Assicurazioni S.p.A.;
- Bernese Vita S.p.A..

In via generale   stato rilevato che la maggior parte delle carenze procedurali accertate presso le imprese, sia vita che danni, fanno riferimento al mancato rispetto dei tempi previsti per le registrazioni dei dati nell'Archivio Unico Informatico. In particolare sono stati rilevati ritardi, ed in qualche caso omissioni, nell'inserimento delle operazioni relative all'accensione di rapporti continuativi o di consegna o incasso di mezzi di pagamento superiori a   12.500. Sono stati accertati ritardi anche avuto riguardo alla trasmissione, dalle reti di vendita alle imprese, delle schede di raccolta dei dati.

Con riferimento alle modalit  di tenuta e gestione dell'Archivio Unico Informatico le verifiche, tese ad accertare la rispondenza del sistema agli standard informatici previsti dalla normativa, hanno fatto emergere in qualche caso disfunzioni nei programmi che non consentivano di evidenziare i campi identificativi della data di operazione e della data di registrazione delle movimentazioni. Peraltro non   stato possibile identificare se l'inserimento si riferiva ad una prima operazione ovvero ad una successiva operazione di rettifica o di annullamento. In un caso   peraltro risultato che gli ammontari delle operazioni venivano ancora espressi in lire.

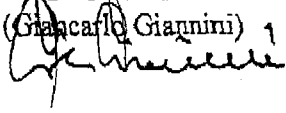
Le verifiche in ordine agli obblighi di identificazione e di registrazione hanno posto in evidenza che un'impresa non aveva identificato, nei "campi" presenti nell'archivio e nelle schede antiriciclaggio, i soggetti destinatari della prestazione. In un'altra verifica   stato accertato che le registrazioni di chiusura dei rapporti continuativi sono state effettuate utilizzando un codice operazione non corretto. Inoltre a causa di anomalie nelle modalit  di registrazione   stata anche rilevata la non corrispondenza tra le operazioni di pagamento di sinistri presenti nell'archivio e quelle iscritte nei registri assicurativi.

Complessivamente non sono state rilevate disfunzioni in relazione alle procedure poste in essere per l'individuazione delle operazioni sospette e per la comunicazione mensile dei dati aggregati all'Ufficio Italiano Cambi.

Per quanto attiene l'assolvimento dei doveri di controllo da parte del Collegio sindacale   emerso che non sempre nei verbali delle riunioni   stata fatta menzione delle anomalie rilevate in sede ispettiva ed, in un caso, l'organo di controllo ha omesso di comunicare al Ministero del Tesoro e all'Isvap la mancata costituzione dell'A.U.I..

L'Istituto, come di consueto, provvede a richiamare l'attenzione dei rappresentanti delle imprese ai fini della eliminazione delle disfunzioni ed irregolarità accertate e, qualora ne ricorrano i presupposti, effettua le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)  1



Ministero dell'Economia e delle Finanze
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Criminalità Organizzata
e altri Servizi Extratributari

Divisione Sez.

Prot. N. 401533 Allegati

Roma,

2 DIC. 2003
20

Al

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

OGGETTO: Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'art. 13 del D.L. 625/79, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 197/1991.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dipartimento del Tesoro

. Direzione Generale del Tesoro

ROMA

Seguito foglio n. 416999 in data 27 novembre 2002.

Si invia l'unito elaborato concernente l'attività di servizio svolta dai Reparti del Corpo, nel periodo novembre 2002 - ottobre 2003, con riferimento agli obblighi di registrazione delle transazioni finanziarie.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen.D. Nino Di Paolo)

